



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

# **ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA**

## ***PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA***

### ***REGOLAMENTO DEL PARCO***

***ATI affidataria***

***STUDIO SILVA s.r.l., TEI, ETACONS s.r.l., Prof. Ing. Vincenzo COTECCHIA***

***Responsabile ATI: Dott. Forestale Paolo RIGONI***

***Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO***



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## **INDICE**

### **TITOLO I. FINALITA'**

*ART. 1 – FINALITÀ* P. 4

### **TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE**

*ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI* P. 5  
*ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI* P. 5  
*ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE* P. 6  
*ART. 5- ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI* P. 6  
*ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI* P. 7  
*ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI* P. 7  
*ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO E CON MOUNTAIN BIKE* P. 9  
*ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI* P. 9  
*ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO* P. 9  
*ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA* P. 9  
*ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE* P. 10  
*ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI* P. 10  
*ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO* P. 10  
*ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI* P. 10  
*ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE* P. 10

### **TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE**

#### **SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT**

*ART. 17 - TUTELA DEL SIC/ZPS IT9120007 "MURGIA ALTA"* P. 11  
*ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA* P. 12  
*ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA* P.13  
*ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO* P.13  
*ART. 21 - GESTIONE FORESTALE* P.13  
*ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI* P.15

#### **SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI**

*ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI* P.15  
*ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO* P.15  
*ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE* P.16



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI**

- ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI* P.16  
*ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI* P.16  
*ART. 28 - INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO* P.18

**TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E VALORI CULTURALI E IDENTITARI**

- ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGIA* P.19  
*ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA: INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI NEL TERRITORIO DEL PARCO* P.19  
*ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI* P.19  
*ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE* P.20  
*ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI* P.22  
*ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI* P.22  
*ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI* P.23  
*ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA* P.23

**TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE**

- ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE* P.24  
*ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI* P.26  
*ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA* P.26  
*ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE* P.26  
*ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA* P.26  
*ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE* P.27  
*ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO* P.27

**TITOLO VI. NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE**

- ART. 44 - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI* P.28  
*ART. 45 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE* P.29



## **TITOLO VII. SANZIONI**

*ART. 46 - DISCIPLINA GENERALE*

*P.30*

*ART. 47 - SANZIONI*

*P.30*

## **TITOLO VIII. NORME FINALI**

*ART. 48 - EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE*

*P.31*



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

## TITOLO I. FINALITA'

### **ART. 1 – FINALITÀ**

1. Il Regolamento del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito, rispettivamente, "Regolamento" ed "Ente") disciplina, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 394/91, i criteri, le forme e i modi per l'esercizio delle attività e per l'esecuzione delle opere e degli interventi consentiti nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") al fine di:

- garantire la tutela e promuovere uno sviluppo integrato, compatibile con la conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'Alta Murgia;
- favorire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e l'integrazione delle stesse con quelle connesse e complementari, nonché con i beni culturali e ambientali custoditi nel Parco;
- garantire, in correlazione con le previsioni del Piano per il Parco (di seguito "Piano") e del Piano pluriennale economico e sociale, l'uso sostenibile delle risorse, creando condizioni per la promozione di attività economiche, culturali, educative, sociali, ricreative e turistiche, coerenti con gli obiettivi primari di protezione della natura;
- promuovere il Parco quale elemento dell'identità locale con interventi materiali e immateriali volti ad affermarne in forma partecipata la riconoscibilità, la qualità, il valore culturale;



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

## TITOLO II. NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI CONSENTITI**

1. Il Regolamento disciplina, in particolare:
  - a) gli interventi sulle acque;
  - b) la raccolta delle specie vegetali spontanee;
  - c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvopastorali;
  - e) il soggiorno e la circolazione delle persone con qualsiasi mezzo di trasporto, indicando la migliore fruibilità delle attrezzature e dei beni esistenti nel Parco;
  - f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, sostenendo ed agevolando quelle a scopo didattico e culturale;
  - g) lo svolgimento di attività di ricerca e studio;
  - h) le emissioni sonore, luminose e di altro genere;
  - i) l'accessibilità al territorio del Parco di disabili, portatori di handicap e anziani.
2. Sono consentite le opere, le attività e gli interventi previsti nel Piano. Nel rispetto dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio storico del Parco sono altresì consentite:
  - a) le attività agricole, selvicolturali e zootecniche, le attività imprenditoriali ad esse complementari, l'agriturismo, l'agricampeggio, i servizi per l'escursionismo, le attività di fattoria didattica e di educazione ambientale, nonché le connesse attività sociali;
  - b) la fruizione turistica ed escursionistica del Parco;
  - c) lo svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio;
  - d) lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali, artistiche, educative e sportive.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ, OPERE E INTERVENTI VIETATI**

1. In tutto il territorio del Parco sono vietate le attività e le opere che compromettano la salvaguardia del paesaggio, dei beni culturali, degli habitat naturali e della fauna ad essi legata.
2. Sono vietati, in particolare:
  - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il trasporto e il disturbo delle specie animali, ivi compresi nidi, uova, nidiacei e larve, fatti salvi, su autorizzazione dell'Ente, gli abbattimenti selettivi e i prelievi faunistici necessari per ricomporre gli equilibri ecologici o per esigenze di ordine pubblico, le catture temporanee a scopo sanitario o gli inanellamenti a scopo scientifico;
  - b) il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade, alle attività di studio e ricerca autorizzate. La



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

- raccolta delle piante eduli ed officinali, dei funghi epigei e dei prodotti del sottobosco, tradizionalmente esercitata nell'Alta Murgia, è consentita nel rispetto della disciplina stabilita dal presente Regolamento;
- c) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
  - d) il rilascio non autorizzato in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora ed alla fauna autoctona. E' consentita l'introduzione di animali domestici secondo le norme sanitarie e di sicurezza vigenti;
  - e) l'apertura e l'esercizio di cave e miniere, salvo quanto disposto dalla Sezione III del Titolo III del Regolamento. Il prelievo di materiali litoidi, l'asportazione di minerali e la prospezione dei terreni per la ricerca di risorse minerali e idrocarburi;
  - f) la captazione di acque sorgive, fluenti o sotterranee senza il preventivo nulla osta da parte dell'Ente;
  - g) la modificazione del regime naturale delle acque;
  - h) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente;
  - i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
  - j) lo stoccaggio, il trattamento e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli a carattere temporaneo necessari allo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;
  - k) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura da parte di privati non autorizzati dall'Ente;
  - l) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate;
  - m) il sorvolo non autorizzato di velivoli, salvo quanto definito da leggi.

#### **ART. 4 - CIRCOLAZIONE PEDONALE**

1. L'accesso pedonale a scopo escursionistico è consentito lungo i percorsi e nelle aree di sosta predisposte dall'Ente.
2. L'accesso pedonale a scopo escursionistico al di fuori di quanto previsto al comma precedente è subordinato alla preventiva comunicazione al CTA/CFS dell'Ente.
3. L'Ente, nelle zone A e B del Parco, individua e perimetra le aree di maggiore vulnerabilità ambientale e può consentire la circolazione pedonale al loro interno solo a visitatori accompagnati da personale del CTA/CFS o dell'Ente.

#### **ART. 5 - ACCESSIBILITÀ PER ANZIANI E DISABILI**

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, disabili e portatori di handicap è favorita attraverso la realizzazione di una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature e la disponibilità di idonei vettori elettrici.
2. Negli spazi per parcheggio è garantita la riserva di posti auto per disabili. Negli edifici che ospitano i servizi e le attività dell'Ente è garantito l'accesso ai disabili.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**ART. 6 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI**

1. La circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentita:
  1. nelle Zone A e B esclusivamente nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale ed interpoderale);
  2. nelle Zone C nell'ambito della viabilità ordinaria e di quella rurale;
  3. nelle Zone D su tutta la viabilità esistente.
2. In deroga alle prescrizioni del precedente comma, l'accesso motorizzato è consentito:
  - per le necessarie lavorazioni agricole;
  - per interventi di tutela, salvaguardia e monitoraggio, soccorso, protezione civile, ordine pubblico, studio e ricerca a personale istituzionalmente destinato ovvero opportunamente autorizzato dall'Ente;
  - ai proprietari o agli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ente.
3. L'Ente può limitare o vietare, d'intesa con gli altri enti competenti, in relazione alle finalità generali del Parco e con provvedimento motivato, la circolazione di mezzi motorizzati lungo le strade esistenti.
4. E' vietata la sosta di veicoli al di fuori dei parcheggi, pubblici o privati, e delle banchine stradali.

**ART. 7 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE RETE VIARIA E DEI SENTIERI**

1. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale deve essere indirizzata alla riduzione dei rischi della mobilità veicolare. Gli interventi di rettificazione, di adeguamento di ponti e sottopassi, di modifica del manto stradale, di pulizia delle fasce contermini ecc., predisposti degli Enti proprietari delle strade, dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Ente già nella fase di progettazione preliminare al fine di introdurre eventuali misure di mitigazione e compensazione nella redazione del progetto definitivo.
2. La pulizia dei bordi delle strade interpoderali deve avvenire mediante taglio raso della vegetazione erbacea con mezzi manuali (decespugliatori) in tarda primavera e, comunque, prima dell'inizio del periodo di rischio di incendi boschivi. Deve seguire la ripulitura e l'asportazione del materiale tagliato, al fine di eliminare masse di materiale combustibile. Per le piante sarmentose è raccomandato il taglio raso su tutta la banchina. È vietato l'uso di diserbanti chimici.
3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso della rete viaria deve essere selettivo e deve interessare solo gli esemplari che, crescendo a ridosso dei muri a secco, invadono con i polloni le sedi stradali. Per queste piante è consentita l'eliminazione dei polloni con diametri inferiori a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, con preservazione della pianta madre, impostando il portamento ad alto fusto. Le stesse piante devono essere sottoposte a spalcatura dei rami più bassi al fine di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alla chioma.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

Possono essere eliminate, per preservare la pubblica incolumità, soltanto le piante presenti sulla banchina in prossimità della sede stradale e cresciute a causa della mancata manutenzione periodica, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata da un dottore agronomo o forestale.

Per le piante arboree situate all'interno dei muri di confine delle carreggiate possono essere realizzati interventi di potatura delle branche che si protendono verso la sede stradale al di sotto di 3,70 m di altezza da terra.

In prossimità dei cartelli stradali e degli svincoli è possibile la potatura dei rami sporgenti, al fine di ripristinare la visibilità degli stessi. Tutte le operazioni di taglio devono essere seguite dalla ripulitura della banchina dalle ramaglie e dall'asportazione del materiale tagliato.

In nessun modo deve essere arrecato danno alle piante arboree-arbustive che non interferiscono con la sicurezza stradale o con il rischio incendi.

4. Per la rete secondaria, costituita in prevalenza da strade bianche, l'Ente provvede a identificare un reticolo di interesse prioritario, sulla base di criteri tematici di valorizzazione delle valenze geoambientali, naturalistiche e turistico-produttive. Tale reticolo può integrare l'insieme dei tracciati di fruizione inseriti nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano.

5. Su tale reticolo selezionato sono possibili interventi di manutenzione e riqualificazione, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade bianche che, a causa dell'azione degli agenti atmosferici e del particolare traffico veicolare costituito principalmente da mezzi agricoli, sono soggette a processi di deterioramento. Salva la deroga di cui al successivo comma 10., è vietata la realizzazione di nuove strade e l'impermeabilizzazione di quelle esistenti.

6. Allo scopo di garantire una maggiore stabilità del manto stradale, l'intervento manutentivo nelle strade bianche interpoderali o rurali, deve consistere nella preparazione della sottofondazione stradale mediante scarifica del terreno presente, realizzazione di uno strato di *tout venant* di circa 10/15 cm, livellazione, compattazione e successiva ricarica, con misto granulometrico stabilizzato di pezzatura idonea e decrescente. Tale stabilizzato può anche derivare dalla frantumazione di detriti rocciosi autoctoni o dalla selezione di ghiaie alluvionali riportate e con eventuale aggiunta di pietrisco. La fase di posa e distribuzione dello stabilizzato deve essere effettuata con cilindatura a rullo a spessori regolari ed alternati con un corretto innaffiamento.

7. Nei tratti pianeggianti, la strada deve essere predisposta con una sezione a leggera schiena d'asino e negli altri tratti provvista di cunette di scolo trasversali per lo sgrondo delle acque piovane nei fossi di scolo laterali.

8. Nei tratti di strada con avvallamenti, per evitare ristagni d'acqua e favorire il suo allontanamento, devono predisporci, nella sottofondazione stradale, dei tubi drenanti microforati.

9. La manutenzione ordinaria dei sentieri individuati nella *Carta delle Attrezzature e dei servizi del Parco* allegata al Piano, deve essere eseguita almeno una volta l'anno



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

con l'eliminazione della vegetazione erbaceo-arbustiva presente sul tracciato mediante il taglio raso e/o la trinciatura, effettuati anche con decespugliatori, con l'asportazione del materiale tagliato e la chiusura con materiale inerte di fossi e canali aperti dalle piogge.

Ai margini dei percorsi deve essere contenuta esclusivamente la vegetazione che riduce l'ampiezza del tracciato. Possono essere effettuate spalcatore di rami e branche degli elementi arborei aventi diametro superiore a 5 cm, mentre gli arbusti ed i rovi possono essere contenuti mediante potatura e taglio raso.

10. Può essere autorizzata dall'Ente la realizzazione di nuovi tracciati solo se strettamente connessi all'attività primaria. La manutenzione dei tracciati asfaltati già esistenti deve essere effettuata utilizzando "asfalti ecologici" a basso impatto visivo.

#### **ART. 8 - ACCESSO A CAVALLO E CON MOUNTAIN BIKE**

1. L'accesso con cavallo e mountain-bike è consentito lungo la viabilità ordinaria e tutte le altre strade fatta eccezione per le Zone A e per le *aree a maggiore vulnerabilità ambientale*, individuate dall'Ente.

2. L'accesso a queste ultime può essere autorizzato dall'Ente per specifiche manifestazioni e iniziative escursionistiche. Nell'autorizzazione devono essere specificate le aree aperte all'accesso, i giorni di validità dell'autorizzazione e il numero degli escursionisti.

#### **ART. 9 - SORVOLO DI VELIVOLI**

1. E' vietato il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico.

2. L'atterraggio, salvo casi d'emergenza, è ammesso esclusivamente nelle zone indicate dall'Ente, nel rispetto delle misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.)/Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT9120007 "Murgia Alta".

#### **ART. 10 - LIMITAZIONI ALL'ACCESSO**

1. Per sopravvenute inderogabili esigenze di tutela l'Ente può temporaneamente vietare o limitare l'accesso in qualsiasi zona del Parco.

#### **ART. 11 - INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA**

1. L'introduzione nel Parco, da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, può essere autorizzata dall'Ente solo lungo la viabilità principale, trasportati in adeguati contenitori e non montate e innescati.

2. Ai residenti nel Parco è consentita la detenzione di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

#### **ART. 12 - RISPETTO DELLA QUIETE DELL'AMBIENTE NATURALE**

1. Nel territorio del Parco sono vietate emissioni sonore e luminose che disturbano la quiete e che arrecano danno alle specie selvatiche. Sono consentite quelle necessarie alle attività scientifiche di ricerca e di monitoraggio autorizzate dall'Ente ed alle attività di sorveglianza, di soccorso e di ordine pubblico.

#### **ART. 13 - ACCENSIONE DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTI**

1. L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate.
2. L'uso di fuochi all'aperto per attività connesse all'agricoltura ed alla selvicoltura è disciplinato nel successivo articolo 37.
3. L'uso di fuochi d'artificio deve essere preventivamente comunicato al CTA/CFS del Parco.

#### **ART. 14 - ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO E BIVACCO NEL PARCO**

1. Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A; nelle altre zone è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate ed autorizzate.
2. Il bivacco nella Zona A è consentito esclusivamente nei luoghi individuati dall'Ente. Nelle zone B, C e D è consentito dovunque, salvo eventuale, diversa indicazione apposta in loco.
3. Il bivacco è consentito, in deroga alle limitazioni del comma precedente e nell'ambito di particolari iniziative escursionistiche, previa comunicazione al CTA/CFS del Parco, con l'indicazione dei luoghi, dei giorni e del numero di partecipanti.

#### **ART. 15 - SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI LUOGHI**

1. Sono vietati lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole e zootecniche.

#### **ART. 16 - RIPRESE FOTOGRAFICHE VIDEO E CINEMATOGRAFICHE**

1. E' consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.
  2. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all'autorizzazione dell'Ente ed al pagamento dei diritti di privativa determinati con apposita disciplina.
- Qualora le riprese richiedano l'impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l'Ente può chiedere adeguate garanzie fideiussorie.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## **TITOLO III. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE**

### **SEZIONE I. TUTELA DELLA FLORA, DELLA FAUNA E DEGLI HABITAT**

#### **ART. 17 - TUTELA DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA/ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE IT9120007 "MURGIA ALTA"**

1. Per la particolare tutela indicata al presente articolo, all'interno del Parco è vietato:
  - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
  - b) trasformare le superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, così come individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*" alle voci \*6220 e 62A0 nonché le aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate nella carta allegata al Piano "*Carta della vegetazione*";
  - c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale compresa quella acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
  - d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali ed i margini ferroviari;
  - e) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci e pirodiserbo nelle zone A e B nell'ambito delle aree coperte dagli habitat di interesse comunitario e prioritari 3150, \*3170 e 8310, così come individuate nelle carte allegate al Piano "*Carta della zonizzazione e delle aree contigue*" e "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*".
2. L'accesso alle grotte costituenti habitat di importanza comunitaria, individuate nella carta allegata al Piano "*Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario*", deve essere autorizzato dall'Ente quando non sia già intervenuto un loro utilizzo a fini turistici.
3. Il recupero a naturalità dei pascoli trasformati mediante scarificazione e frantumazione meccanica della roccia calcarea viene attuato attraverso un "*Progetto di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento*". All'esito di tale progetto deve essere assicurata, per i suoli trasformati in Zona A, la riconversione in pascolo naturale. Per i suoli ricadenti nelle zone B e C la riconversione in pascolo naturale o in bosco.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

4. E' possibile derogare alle prescrizioni di cui ai precedenti commi solo nei casi disciplinati dall'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

**ART. 18 - TUTELA DELLA FAUNA**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e dalla L. n. 394/1991 in materia di divieti di cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e di introduzione di specie alloctone, sono vietate:

- a) la raccolta e la detenzione di spoglie di fauna selvatica o di parti di esse, di uova, nidi e nidiacei. Reperti faunistici o animali feriti eventualmente ritrovati devono essere consegnati all'Ente che ne garantisce la destinazione in conformità alle norme vigenti per la detenzione di esemplari di specie selvatiche;
- b) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della fauna minore eteroterma quali invertebrati, rettili ed anfibi. Sono consentite deroghe per motivi scientifici e didattici autorizzate dall'Ente che stabilisce specie e quantitativi prelevabili. E' consentita la raccolta di gasteropodi terrestri (lumache) in quantità e periodi stabiliti dall'Ente.
- c) la detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche protette o alloctone, fatta salva quella necessaria a programmi e progetti di reintroduzione e di ripopolamento a cura dell'Ente.

2. I gestori delle reti elettriche devono mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione e quelli già esistenti attraverso interventi di manutenzione o ristrutturazione. A tale scopo sono idonei l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo "elicord", l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Le chiudende e le recinzioni devono essere realizzate con modalità che assicurino il passaggio della fauna selvatica minore; quelle che delimitano le strutture aziendali e le abitazioni, possono anche essere realizzate con rete e filo metallico.

4. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

5. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo le rupi, le separazioni dei terreni agrari, lungo i muri a secco e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

6. Nella Zona A è consentita la presenza di:

- a) cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame;
- b) cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall'Ente e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

Nelle Zone B, C e D è inoltre consentita la presenza di cani condotti al guinzaglio e con museruola.

7. L'Ente può, con provvedimento motivato, limitare del tutto o in parte l'accesso a particolari aree del territorio in periodi determinanti ai fini della biologia della conservazione delle specie. Sulle pareti rocciose sono vietati il parapendio, il volo a vela e l'arrampicata libera o attrezzata dal 1. gennaio al 30 agosto, periodo di nidificazione dell'avifauna.

#### **ART. 19 - TUTELA DELLA FLORA**

1. La raccolta della flora spontanea è vietata su tutto il territorio del Parco. La stessa può essere autorizzata dall'Ente solo per scopi scientifici finalizzati alla ricerca ed alla conservazione delle specie.

2. Le "Piante Monumentali" del Parco, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio, sono sottoposte a particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente.

3. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, varietà ed ecotipi estranei alla flora spontanea dell'area dell'Alta Murgia.

L'Ente promuove e sostiene progetti di eradicazione di specie alloctone invadenti quali ailanto e robinia.

4. Tutte le piante di interesse agronomico sono trattate secondo le ordinarie pratiche agricole.

#### **ART. 20 - RACCOLTA DI FUNGHI ED ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

1. Sono fatti salvi gli usi tradizionali della flora spontanea legati alla raccolta di specie eduli ed officinali.

2. La raccolta dei funghi è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 "*Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376*".

3. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree oggetto di imboscamento. E' vietata altresì nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dodici mesi dall'evento.

#### **ART. 21 - GESTIONE FORESTALE**

1. Gli interventi selvicolturali sono finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali anche in relazione alla tutela della fauna selvatica.

2. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo. Tali termini possono essere modificati dall'Ente per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna. Gli interventi devono essere eseguiti esclusivamente con mezzi manuali e l'esbosco deve essere effettuato esclusivamente con mezzi meccanici gommati di ridotte dimensioni (tipo frutteto) ovvero con modalità a minore impatto. Sono



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

consentiti, previa autorizzazione dell'Ente, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle aree boschive.

3. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo ecotipi locali di specie arboree e arbustive autoctone.

4. Devono essere lasciati almeno 10 esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente ed almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, scelti fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna.

5. Nei boschi mesofili e termofili deve essere favorita la disetaneità, la rinnovazione e la plurispecificità aiutando le specie del sottobosco e quelle accompagnatrici.

6. Nei boschi cedui percorsi da incendio e soggetti ad interventi di ceduzione e/o tramarratura allo scopo di favorire la riproduzione agamica, sono da riservare, laddove possibile, per ogni ettaro di superficie almeno 100 matricine.

7. Nei boschi di conifere devono essere favoriti gli interventi che facilitino il ritorno della vegetazione potenziale (boschi mesofili e macchia mediterranea). Sono consentiti tagli intercalari con intensità massima del 50% del numero di piante presenti sulla superficie interessata dall'intervento da eseguirsi in più stagioni silvane e solo in presenza di intensa rinnovazione di latifoglie già affermata.

8. E' consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche esclusivamente nei casi in cui esse siano specie esotiche invadenti quali ailanto e robinia.

9. I residui di lavorazione devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva.

10. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.

11. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5.000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

12. Le piante del sottobosco devono essere tutelate. Interventi di contenimento possono essere effettuati per le specie rovo comune (*Rubus ulmifolius*) ed edera (*Hedera helix*).

13. E' vietata la realizzazione di nuove piste forestali, fatta eccezione per quelle previste in specifici piani di gestione forestale. In assenza di piste idonee all'esbosco l'Ente potrà autorizzare l'apertura di tracciati che dovranno essere ripristinati a chiusura dei lavori.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

14. La raccolta della legna secca al suolo è vietata in zona A; nelle zone B, C e D è consentita ai proprietari dei fondi ed agli aventi diritto nelle aree gravate da usi civici.

15. Per quanto non contemplato ai commi precedenti si rimanda al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 "Tagli boschivi".

**ART. 22 - DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI**

1. Le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi sono indicate nel Piano AIB dell'Ente redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000. I relativi interventi sono autorizzati dallo stesso Ente avendo riguardo alla salvaguardia dell'integrità dei boschi e del paesaggio.

2. All'interno delle aree boschive devono essere realizzate fasce tagliafuoco "verdi" dell'ampiezza di almeno 5 metri. In tali fasce la vegetazione erbacea ed arbustiva, nonché la rinnovazione di specie forestali, deve essere contenuta mediante il taglio raso ed una lavorazione del suolo superficiale (5-10 cm).

La vegetazione arborea deve essere messa in sicurezza mediante spalcatura fino ad un terzo dell'altezza della pianta.

3. Sui seminativi, sui terreni a riposo o incolti confinanti con aree boschive ovvero a pascolo naturale, i proprietari ed i conduttori devono realizzare fasce protettive ("precese") dell'ampiezza di 15 metri prive di vegetazione lungo il perimetro dei fondi, prima dell'inizio del periodo di massimo rischio di incendi. E' vietata la realizzazione di "precese" su aree coperte da pascolo naturale.

## **SEZIONE II. TUTELA DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI**

**ART. 23 - TUTELA DEI CORPI IDRICI**

1. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque, interventi finalizzati alla tutela del territorio ed alla protezione civile. Sono, inoltre, ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, emungimenti idrici in Zona A finalizzati all'esercizio delle attività zootecniche e nelle Zone B, C e D finalizzati delle attività agricole e zootecniche.

2. L'Ente verifica periodicamente, d'intesa con l'Autorità di Bacino, il mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni di qualità delle risorse.

3. E' vietato modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo nonché l'attività di lavaggio presso gli stessi e presso i fontanili di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.

**ART. 24 - ASSETTO IDROGEOLOGICO**

1. La salvaguardia dell'assetto idrogeologico è perseguita attraverso le norme dei Piani di Assetto Idrogeologico delle competenti Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia .



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

2. Gli interventi di recupero di aree in erosione e instabili sono preventivamente autorizzati dall'Ente, favorendo interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico.

**ART. 25 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

1. L'Ente promuove, anche attraverso sostegni economici di finanza pubblica e privata, interventi di risanamento e di recupero ambientale dei siti degradati, con particolare riferimento a quelli interessati da scarichi di reflui e da discarica di rifiuti urbani e speciali e di altro materiale inquinante.

2. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità dei luoghi.

**SEZIONE III. TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E DISCIPLINA PER IL RECUPERO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI**

**ART. 26 - TUTELA DEI VALORI GEOLOGICI E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI**

1. L'Ente tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione delle singolarità geologiche anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente istituisce un *Registro dei geositi* promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione anche finanziaria con la Regione Puglia, con enti, istituti di ricerca ed associazioni.

2. L'Ente persegue l'obiettivo del recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco. A tale scopo adotta misure per il monitoraggio ed il recupero degli impianti esistenti attraverso il completamento delle procedure di approvazione e di attuazione degli specifici Piani di coltivazione, dismissione e recupero previsti dall'art. 3, comma 1. lettera e) dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 27.

**ART. 27 - PIANI DI COLTIVAZIONE, DISMISSIONE E RECUPERO DEGLI IMPIANTI ESTRATTIVI E MINERARI**

1. Il presente articolo disciplina la previsione di cui all'art. 3, comma 1., lett. e) del dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo del Parco, riguardante *“la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate”* ed in particolare la procedura di autorizzazione *“di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero”* (di seguito *“piano di recupero”*).



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

2. Per gli impianti estrattivi e minerari in esercizio e regolarmente autorizzati all'interno del Parco l'esercente ha l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, uno studio preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto.
3. L'Ente esamina lo studio preliminare di cui al comma precedente, procede alla verifica dello stato dei luoghi e formula eventuali richieste di integrazione tecnico-scientifica e documentale da produrre entro il termine di 30 giorni, estendibile a 60 giorni in relazione a specifiche esigenze di approfondimento tecnico-scientifico.
4. Sulla base della documentazione presentata, l'Ente identifica, previa consultazione del proponente, gli obiettivi specifici da perseguire nel recupero degli impianti e, nella propria determinazione, detta eventuali prescrizioni ed indirizzi per la redazione del piano di recupero.
5. Tra gli obiettivi specifici perseguiti nel recupero rientrano:
  - a) scopi naturalistici, quali la realizzazione interventi per la nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
  - b) scopi scientifici ed educativi, quale l'approntamento di luoghi adatti allo studio ed alla osservazione geologica o paleontologica;
  - c) scopi fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;
6. A partire dalla notifica da parte dell'Ente della determinazione degli obiettivi specifici e delle eventuali prescrizioni e indirizzi per la redazione del piano di recupero, il soggetto proponente deve presentare entro 60 giorni la proposta di piano di recupero. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta, l'Ente esprime il proprio parere.
7. Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da assenza di adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.
8. In caso di parere negativo sulla proposta di piano di recupero o di mancato rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, l'Ente dispone l'immediata sospensione delle attività di coltivazione ancora in essere ed invita contestualmente il proponente del piano di recupero a completare il piano stesso secondo precise indicazioni o nel rispetto delle scadenze eventualmente disattese.
9. Disposizioni analoghe a quelle del comma precedente sono assunte dall'Ente nel caso di mancato rispetto da parte dell'esercente dell'impianto (o, in sua assenza, del suo proprietario) di quanto previsto nel piano approvato, incluse le eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dall'Ente nel rilascio del parere conclusivo.
10. In caso di mancata esecuzione degli interventi di recupero previsti dal piano di recupero approvato e trascorsi 6 mesi dal termine ultimo per la loro esecuzione, l'Ente agisce in danno rivalendosi sulle garanzie rilasciate dall'esercente o proprietario dell'impianto estrattivo ai sensi del precedente comma 7.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

11. Nel caso di impianti esistenti non più in esercizio e qualora non sia realizzato l'intervento di recupero ambientale previsto al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esercente ha gli obblighi di cui al precedente comma 2, nonché quelli di realizzazione degli interventi approvati. Qualora la figura dell'esercente dell'impianto sia assente, gli obblighi di cui ai commi precedenti sono assunti dall'autorità concedente, ai sensi della L. R. n. 37/85.

12. L'Ente può autorizzare, negli impianti esistenti, prelievi straordinari in deroga al divieto generale e ai piani di recupero approvati, finalizzati all'utilizzo delle pietre di cava a scopi di restauro di manufatti di interesse storico-paesistico interni al Parco o per il restauro di immobili od aree vincolate (ex L. n. 1089/1939), anche esterne al Parco, per i quali l'uso originario di materiale lapideo dell'Alta Murgia sia attestato o documentato dalla competente Soprintendenza.

**ART. 28 – INTESA DI PROGRAMMA E INCENTIVI AL RECUPERO**

1. Al fine di promuovere e facilitare il recupero ambientale e funzionale degli impianti estrattivi e minerari presenti nel territorio del Parco, l'Ente promuove una intesa di programma con la Regione Puglia.

2. L'intesa ha lo scopo di coordinare e chiarire gli aspetti amministrativi legati alle diverse autorizzazioni ancora in essere, alla loro consistenza e alla loro durata, di garantire la integrazione delle garanzie fideiussore pregresse con quelle necessarie alle attività di recupero previste dal Decreto istitutivo del Parco e disciplinate dal presente Regolamento, di assicurare la previsione di specifici incentivi finanziari per il recupero ambientale delle aree estrattive del Parco.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## **TITOLO IV. NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEI VALORI CULTURALI E IDENTITARI**

### **ART. 29 - TUTELA E PROMOZIONE DEL PAESAGGIO DELL'ALTA MURGIA**

L'Ente tutela e promuove il paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia come elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli interventi consentiti in coerenza con tali obiettivi.

### **ART. 30 - TIPOLOGIE E MATERIALI TRADIZIONALI DELL'ARCHITETTURA RURALE DELL'ALTA MURGIA - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI RURALI**

1. Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti sono realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione costruttiva locale secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato "Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali".

L'Ente promuove e favorisce la libera consultazione degli studi sulle architetture rurali elaborati per la redazione del Piano per il Parco e del Regolamento.

2. Sono autorizzati l'inserimento di innovazioni tecnologiche e l'utilizzo di nuove tecniche costruttive in grado di migliorare l'efficienza energetica ed ambientale complessiva dell'edificio. In tali casi gli interventi non devono comportare rilevanti impatti paesaggistici ovvero determinare contrasti con i caratteri architettonici tradizionali del Parco.

3. Nel caso di annessi e tettoie ad uso agricolo e zootecnico è ammesso l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive in metallo o in legno.

### **ART. 31 - RECINZIONI, MURETTI E SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI**

1. Non è consentito, se non previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze aziendali e previa valutazione positiva del CTA/CFS del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di edifici civili devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e altri leganti. La



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

manutenzione e il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate;

- b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Sono altresì ammesse le recinzioni in legno e le recinzioni a rete solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante finalizzata alla loro funzionalità paesaggistica ed ecologica. Le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

L'Ente adotta ulteriori criteri per la realizzazione e la manutenzione dei muri a secco.

3. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua finalizzati alla tutela della biodiversità ed alla lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente e deve avvenire esclusivamente su suolo agricolo preferibilmente in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro dei fontanili esistenti e per la creazione di nuovi deve essere utilizzato materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di pozze e stagni l'impermeabilizzazione deve essere realizzata con materiali quali pietra o strati di argilla ovvero, in alternativa, cemento misto a pietrisco. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata di anfibi, all'interno della vasca deve essere realizzata una rampa di risalita in pietrame cementato larga 20 cm e inclinata di 30°. A valle dei fontanili devono crearsi due o tre pozze di 2-5 m<sup>2</sup> (dimensioni ca 100x150x50 cm) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile e, per creare l'habitat idoneo agli Anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

### **ART. 32 - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE**

1. Per la tutela del paesaggio e degli equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, nonché per la conservazione della flora, della fauna e degli ecosistemi, nelle Zone A e B non è consentita l'installazione di tralicci e di linee elettriche aeree ad alta tensione. Nella Zona A non è consentito installare nuovi impianti per le telecomunicazioni ivi comprese le antenne di telefonia mobile, fatti salvi e previa autorizzazione dell'Ente, quelli necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico.

2. L'installazione di cavi per il trasporto di energia è consentita mediante interrimento lungo la viabilità esistente.

3. Nelle Zone B e C è consentito installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni di seguito elencati:

- a) impianti necessari per le attività di anti incendio boschivo, di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e di ordine pubblico;



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

- b) connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti ed allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, da interrare o, in caso di dimostrata impossibilità, da inserire in modo paesaggisticamente compatibile;
  - c) nella sola zona B, impianti per la produzione di energia alternativa a diretto servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di servizio del Parco, secondo quanto disposto dall'art. 34.
4. Le cabine di trasformazione e di connessione alla rete, possono essere installate in Zona B, purché gli edifici annessi siano realizzati secondo quanto indicato nel presente Titolo IV per una altezza non superiore ai 3,5 metri e senza limiti di altezza nelle zone C e D.
5. L'attività di potenziamento e di ammodernamento delle reti deve essere indirizzata alla garanzia della fornitura, alla qualità del servizio, alla capillarità della distribuzione/copertura, alla riduzione dei consumi, al riuso delle risorse.
6. Gli eventuali interventi di potenziamento e di adeguamento infrastrutturale predisposti dagli Enti territorialmente competenti devono essere coerenti con quanto disposto dal Piano per il Parco.
7. Le attività di manutenzione, in particolare quelle riguardanti la riduzione delle perdite idriche sulla rete di adduzione principale, devono essere comunicate preventivamente all'Ente. La mancata comunicazione determina il provvedimento di sospensione dei lavori. La realizzazione di impianti per la captazione, per lo stoccaggio e per il trasporto delle acque è subordinata al nulla osta dell'Ente.
8. Tutte le proposte di interventi strutturali di cui al presente articolo dovranno essere corredate da un progetto preliminare per la valutazione delle conseguenti implicazioni ambientali da parte dell'Ente; eventuali prescrizioni e modifiche richieste dall'Ente devono essere recepite nel progetto definitivo.
9. Sono consentiti gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti e dei gasdotti, ed in particolare:
- a) la sostituzione dei conduttori nudi di linee esistenti;
  - b) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera;
  - c) le potature delle piante d'alto fusto ed il taglio alla base delle piante cedue che, trovandosi in prossimità delle linee elettriche e telefoniche esistenti, pregiudichino il normale funzionamento e l'incolumità delle persone, purché eseguiti con mezzi tradizionali e previa autorizzazione dell'Ente.
10. Al fine di consentire il corretto funzionamento degli elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, il contenimento delle latifoglie può essere realizzato mediante capitozzatura ovvero tramite potatura delle ramificazioni prossime ai conduttori della linea elettrica.
- Per gli esemplari di conifere la cui altezza supera i 6 metri è preferibile il taglio raso, mentre per il contenimento degli esemplari più piccoli può essere eseguita la capitozzatura.
- Gli interventi di taglio devono consentire la formazione di una distanza di almeno 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

Il materiale proveniente dalle operazioni di messa in sicurezza degli elettrodotti deve essere asportato in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione.

**ART. 33 - SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

1. Ai fini della migliore gestione dei rifiuti urbani e speciali prodotti dalle aziende agro-zootecniche del Parco, l'Ente, gli A.T.O. e le Amministrazioni Provinciali competenti concludono appositi accordi.

**ART. 34 - IMPIANTI ENERGETICI**

1. In tutto il Parco è vietata l'installazione di generatori eolici di altezza superiore a 25 m.

2. L'installazione di aerogeneratori è consentita esclusivamente nelle zone C e D, previo nulla osta dell'Ente, che consideri in particolare l'impatto paesaggistico ed ambientale, alle seguenti condizioni:

- a) diametro massimo dell'aerogeneratore di 5 m;
- b) altezza massima dal suolo di 25 m, incluso lo sviluppo delle pale;
- c) distanza massima da nuclei edilizi di 100 m;
- d) numero massimo di 3 torri di sostegno per azienda produttiva;
- e) distanza minima tra i siti di impianto di 300 m.

3. L'installazione dei pannelli solari, termici e fotovoltaici è consentita sulle coperture degli edifici e annessi agricoli, a copertura di parcheggi, di pozzi e altri impianti tecnologici.

4. Nel caso di copertura di parcheggi, di pozzi ed altri impianti tecnologici l'altezza complessiva non può essere superiore a m 4,00. Fanno eccezione gli impianti puntuali e isolati, a servizio di dispositivi di illuminazione, tabelle, servizi per la fruizione e la sicurezza, per i quali è consentita l'installazione ad altezze superiori, per esigenze strettamente funzionali o di sicurezza dell'impianto stesso.

5. L'installazione dei pannelli di cui al comma 3. sulle coperture di edifici e manufatti di rilevante valore storico e paesaggistico non dovrà in ogni caso superare il 20% della superficie delle stesse.

6. L'utilizzo dei pannelli solari sulle coperture di annessi agricoli ed edifici costruiti successivamente al 1942 non è soggetto a limitazioni, salvo che si tratti di edifici gravati da vincolo architettonico o di interesse artistico.

7. Gli impianti alimentati da biomasse possono essere realizzati a livello aziendale utilizzando i residui agricoli ovvero a servizio consortile facendo confluire esclusivamente residui agricoli prodotti dalle aziende consorziate operanti nel Parco.

8. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti, inclusi quelli di produzione energetica da biogas, sono soggetti al nulla osta dell'Ente. Possono essere cumulativi, purché finalizzati all'autoconsumo con eccedenze non superiori al 30%, ad esclusione della produzione riveniente unicamente da pannelli solari sulle coperture.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

#### **ART. 35 - IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Nel Parco è vietata l'installazione di cartelli o di strutture pubblicitarie salvo autorizzazione dell'Ente che può dettare prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica.

2. E' vietata in ogni caso l'installazione di tabelloni pubblicitari di dimensioni superiori a 4,00 m<sup>2</sup> ed a distanza inferiore a 50 m da quelli esistenti. Tali limiti non si applicano nei casi di insegne e cartelloni turistici di natura non commerciale previsti dall'Ente in programmi di valorizzazione del Parco o, comunque, autorizzati dall'Ente nell'ambito di iniziative promosse a tale scopo.

#### **ART. 36 - COMITATO PER LA QUALITÀ PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA**

1. Per la valutazione di interventi di particolare rilevanza per dimensioni, caratteristiche progettuali e contesto ambientale e paesaggistico, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, può nominare un apposito comitato di consulenza ovvero può avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni del Parco previste dall'art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "*Norme per la pianificazione paesaggistica*".



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

## TITOLO V. ATTIVITÀ ECONOMICHE

### **ART. 37 - ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE**

1. L'Ente incentiva e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi sulla base di apposite convenzioni, modalità di gestione delle pratiche agro-silvo-pastorali e dei suoli coerenti con le finalità di tutela del Parco.

2. Negli agroecosistemi inclusi nelle zone B e C è possibile il cambio di destinazione colturale, nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area, delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi nonché di quanto prescritto dall'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco.

3. E' vietato il livellamento dei terreni. Sono sempre ammesse le lavorazioni ordinarie per la preparazione del letto di semina.

4. Le opere relative a trasformazioni fondiari devono salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio agrario, delle testimonianze storiche dell'attività agricola e gli elementi di rilevanza naturalistica ambientale nonché la leggibilità della trama poderale.

5. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento, la realizzazione di nuovi tracciati poderali e la loro manutenzione nonché la realizzazione di interventi edilizi ed infrastrutturali deve avere riguardo degli andamenti prevalenti, dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti.

6. Sulle superfici a seminativo non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano le seguenti disposizioni:

- è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto;
- è fatto comunque obbligo di effettuare sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dall'art. 22, comma 3. del presente Regolamento.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente;
  - e) nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
  - f) a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria;
  - g) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 cm, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.
7. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati seminati prima del 1. ottobre. La bruciatura di residui vegetali provenienti dalla potatura di specie arboree agrarie è consentita dal 1. ottobre al 31 maggio.
8. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere effettuati in aree appositamente individuate ed attrezzate preventivamente comunicate al CTA/CFS e dallo stesso validate.
9. Sui terreni acclivi con pendenza superiore al 10% la lavorazione deve essere effettuata a reggipoggio, ovvero secondo le linee di livello. Sui medesimi terreni la semina deve essere effettuata per file ortogonali alle linee di massima pendenza.
10. Negli impianti di colture legnose agrarie l'eliminazione della vegetazione erbacea esuberante deve essere effettuata mediante trinciatura, sfalcio o leggera discatura da marzo a fine maggio. A fine estate può essere effettuata una superficiale lavorazione del terreno per favorire l'assorbimento delle acque delle prime piogge; da ottobre a febbraio il terreno deve essere lasciato a riposo al fine di consentire l'inerbimento con una consociazione di leguminose e/o graminacee foraggere.
11. L'Ente promuove ed incentiva l'interramento dei residui colturali a fine ciclo e lo spandimento di letame a fine estate, per incrementare il contenuto in sostanza organica dei suoli e ridurre il rischio di incendi accidentali. Promuove ed incentiva, altresì, il recupero ed il riutilizzo dei residui di potatura.
12. L'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
  - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti, oliveti e seminativi.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

**ART. 38 - GESTIONE DEI PASCOLI**

1. Nel territorio del Parco è sempre consentito il pascolo nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, degli usi civici e delle consuetudini locali.
2. La gestione delle superfici pascolive del territorio del Parco viene attuata attraverso il Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli. Fino agli esiti del Progetto, il carico massimo ammissibile sulle superfici pascolive viene stabilito in 1 UBA/ha ovvero 10 ovini/ha/anno.
3. Nel caso del pascolo in bosco il carico massimo ammissibile viene stabilito dall'autorità competente sulla base delle condizioni stagionali.
4. Il pascolo è vietato nelle aree boschive in rinnovazione, nelle aree percorse dal fuoco e nelle aree interessate da tagli colturali, successivamente all'intervento taglio.

**ART. 39 - ATTIVITÀ TURISTICA ED AGRITURISTICA**

1. L'Ente promuove la fruizione turistica del Parco attraverso l'organizzazione di servizi e di strutture attrezzate nonché di una rete escursionistica dotata di percorsi e di segnaletica coerenti con il Regolamento della Regione Puglia 17 settembre 2007, n. 23 "Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese" e realizzati secondo un disciplinare predisposto dall'Ente.
2. L'attività agrituristica e il turismo rurale sono attività compatibili con il Parco. Ai fini del loro migliore inserimento nel paesaggio e nell'ambiente naturale:
  - a) gli interventi perseguono la promozione della rete escursionistica del Parco e la connessione alla rete ecologica;
  - b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta ovvero a ricovero di cavalli per il maneggio o per l'escursione, devono essere realizzati con materiali della bioedilizia e comunque compatibili con quanto previsto dal Titolo IV del presente Regolamento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente si avvale di Guide del Parco formate e riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 5. della L. n. 394/1991 e s.m.i.

**ART. 40 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE**

1. Sono ammesse le attività sportive, ludiche e ricreative svolte all'esterno di strutture fisse nelle zone B, C, D del Parco se autorizzate dall'Ente. Resta fermo il divieto di cui all'art. 18, comma 8. del presente Regolamento.

**ART. 41 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E DI RICERCA SCIENTIFICA**

1. Nel territorio del Parco sono ammesse le attività di educazione, di studio, di indagine e di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente.  
Nelle attività speleologiche con finalità di ricerca scientifica è vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

2. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dall'Ente con apposito provvedimento.

Il titolare della ricerca è obbligato in ogni caso a trasmetterne i risultati all'Ente affinché possano essere utilizzati, senza oneri, per fini divulgativi.

**ART. 42 - VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E DELLA IDENTITÀ CULTURALE**

1. L'Ente valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali. Per tale finalità, fatti salvi i divieti concernenti l'attività venatoria, può prevedere l'autorizzazione all'esercizio di attività particolari, collegate agli usi, ai costumi ed alla cultura locale.

2. L'Ente promuove la formazione e l'aggiornamento di operatori e di lavoratori artigiani del legno, della pietra, della ceramica, dei metalli, della caseificazione, della lana e delle altre produzioni tipiche locali.

3. L'Ente promuove e sostiene eventi e manifestazioni che rafforzino l'immagine e le tradizioni dell'Alta Murgia quali elementi di identità per le popolazioni locali e quali veicoli di promozione turistica e culturale del Parco. A tale scopo organizza, almeno ogni anno, un evento-manifestazione coordinando contributi ed iniziative di enti pubblici e privati con il coinvolgimento delle imprese agricole e zootecniche e delle associazioni del territorio.

**ART. 43 - MARCHIO DEL PARCO**

1. Il marchio del Parco è identificato nel nome e nel simbolo approvato dal Consiglio Direttivo. L'Ente ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. n. 394/1991.

2. Per le finalità previste dall'art. 14 della L. n. 394/1991, l'Ente adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento uno o più disciplinari per la concessione del proprio nome e del proprio simbolo e può costituire apposite società commerciali.



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

## TITOLO VI. AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

### **ART. 44 - NULLA OSTA, AUTORIZZAZIONI**

1. Il *nulla osta* è espresso dall'Ente nell'ambito dei procedimenti amministrativi abilitativi. Esso verifica la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni del Piano, delle relative N.T.A. e del Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti. Costituisce, altresì, parere dell'Ente nelle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora non espresso in precedenza.

2. L'*autorizzazione* è rilasciata dall'Ente nei casi di procedure amministrative di propria competenza esclusiva, in virtù di specifiche disposizioni normative o sulla base di quanto previsto dal Piano per il Parco e dal Regolamento. In tali casi, le attività e le opere assentite sono immediatamente eseguibili alle condizioni poste nella medesima autorizzazione.

3. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria del Servizio preposto dell'Ente, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte e nel rispetto di quanto stabilito dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi i diritti di terzi. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni.

Le istanze relative a proposte di interventi oggetto di nulla osta o di autorizzazione devono essere corredate da idoneo progetto con relativi elaborati di legge, nonché da specifica documentazione stabilita dall'Ente con proprio provvedimento per ciascuna tipologia d'intervento e di opera.

Nulla osta e autorizzazioni hanno validità di cinque anni dalla data del loro rilascio.

4. Su richiesta dell'Ente, il proponente dell'intervento oggetto di istanza è tenuto a fornire documentazione ad integrazione di quella prevista dalle norme che regolano il procedimento specifico.

5. Il Direttore dell'Ente può emanare ordinanze contenenti prescrizioni, limitazioni, sospensioni e revoche alle attività consentite o autorizzate, in relazione allo stato delle componenti dell'ambiente naturale, dei sistemi ecologici ovvero per specifiche necessità gestionali.

6. Le nuove opere eseguite nelle aree contigue possono essere sottoposte dall'Ente, d'intesa con la Regione, a specifiche procedure di valutazione finalizzate a una approfondita istruttoria della compatibilità degli interventi con gli obiettivi generali del Piano e con la tutela del Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT912007 "Murgia Alta". La valutazione espressa dall'Ente costituisce parere ai sensi dell'art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e di Valutazione di Impatto Ambientale.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

7. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell'Ente.

8. Nel caso di interventi eseguiti nel Parco in assenza o in difformità dal nulla osta, sono suscettibili di sanatoria esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo purché conformi al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

9. L'Ente interviene nei casi di procedimenti di sanatoria edilizia, di cui alle L. n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003, in corso alla data di entrata in vigore del Piano. A tal fine, gli enti competenti per il rilascio del titolo abilitativi devono acquisire il parere dell'Ente che può contenere eventuali prescrizioni, inclusa la previsione di opere di mitigazione e di compensazione.

**ART. 45 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE**

1. L'Ente promuove, d'intesa con i Comuni del Parco, con le Province interessate, con la Regione Puglia e con gli altri enti competenti, accordi per coordinare la disciplina delle procedure amministrative per il rilascio di pareri e di autorizzazioni in materia ambientale e paesaggistica.



parco nazionale  
dell'*alta murgia*

## TITOLO VII. SANZIONI

### **ART. 46 - DISCIPLINA GENERALE**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2., della L. n. 394/1991 e s.m.i., chiunque violi le disposizioni del Regolamento soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo fissati per ciascuna violazione nel medesimo Regolamento.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.
3. Le sanzioni sono accertate dal C.T.A./C.F.S. del Parco e da altre forze di polizia ed irrogate dal Direttore dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981. L'accertamento della violazione, la sua contestazione e notificazione, il pagamento della sanzione e gli ulteriori atti connessi sono disciplinati dall'Ente con apposito provvedimento.

### **ART. 47 – SANZIONI**

1. L'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. Nel caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità del nulla osta, l'Ente verifica se gli interventi eseguiti rientrano o meno tra quelli assentibili in relazione al Piano, al Regolamento e alle altre disposizioni di competenza. In caso di verificata assentibilità degli interventi eseguiti, l'Ente, con apposito provvedimento, dispone il pagamento di una sanzione non superiore ad Euro 15.000,00 prima di concedere il nulla osta. Nel caso di interventi non assentibili, l'Ente dispone il pagamento di una sanzione pari a Euro 25.000,00 e ordina il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempienza all'ordinanza l'Ente esegue il ripristino in danno del soggetto inadempiente. Tali sanzioni sono irrogate dal Direttore dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
3. Le somme riscosse ai sensi del precedente comma sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate a specifiche iniziative di conservazione e ripristino delle specie floro-faunistiche e degli habitat naturali del Parco.
4. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 423, 423 bis, 424 e 425 c.p., in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

5. In caso di inosservanza delle disposizioni dell'art. 15 del Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e seguenti della Parte IV, Titolo VI, Capo I del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.

6. Nei casi previsti dall'art. 16 del Regolamento di riprese non autorizzate ovvero di esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale, è previsto il sequestro e l'applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 1.000,00, ai sensi della L. n. 689/1981, fatta salva l'applicazione di altre norme di riferimento e il risarcimento dell'eventuale danno ambientale procurato.

7. La raccolta dei funghi epigei spontanei in difformità di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento è punita con la sanzione da Euro 30,00 a Euro 150,00. Nei casi di commercializzazione di funghi non commestibili, di commercializzazione dei prodotti senza l'indicazione della provenienza o di raccolta in quantità superiore a quelle consentite, si applica una sanzione fino a Euro 500,00 oltre alla confisca dei funghi raccolti.

8. Trascorsi 30 giorni dal provvedimento di sospensione e sollecito dell'Ente al proponente il Piano di recupero di cui all'art. 27, comma 8., del Regolamento è comminata una sanzione pari a Euro 12.500,00; nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 10. dello stesso articolo si applica una sanzione non superiore a Euro 12.500,00.

## TITOLO VIII. NORME FINALI

### **ART. 48 – EFFICACIA, ATTUAZIONE E MODIFICHE**

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 11, comma 6. della L. n. 394/1991 e s.m.i., entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro il suddetto termine i Comuni del Parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

2. La modifica e l'aggiornamento del Regolamento avviene con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

3. Eventuali errori materiali nel testo del Regolamento, sono corretti con provvedimento dell'Ente, comunicato al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Regione Puglia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.